



VENDITE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di gennaio

(27-I-2022)

A Marsala, nel mio studio, sito nella via Giuseppe Garraffa n. 36. Avanti a me dottoressa Noemj Buscarino, Notaio in Mazara del Vallo, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala,

SONO COMPARSI

i signori coniugi CORDARO SEBASTIANO, nato a Marsala (TP) il 27 agosto 1954, codice fiscale: CRD SST 54M27 E974R, e PASSALACQUA GIUSEPPA ANNA MARIA, nata a Marsala (TP) il giorno 1 giugno 1960, codice fiscale: PSS GPP 60H41 E974E, entrambi residenti a Marsala (TP) in contrada Birgi Nivaloro n. 86/A, che ai sensi dell'articolo 2659 cod.civ. mi dichiarano essere tra loro coniugati in regime di comunione dei beni;

SALERNO DI PIETRA BRIGIDA, nata a Marsala (TP) il 30 luglio 1942 e residente a Marsala (TP) in contrada Birgi Nivaloro n. 168, codice fiscale: SLR BGD 42L70 E974K, che ai sensi dell'articolo 2659 cod.civ. mi dichiara essere di stato civile libero;

RALLO GIUSEPPE MASSIMO, nato a Erice (TP) il 24 febbraio 1975 e residente a Marsala (TP) in contrada Birgi Vecchi n. 434, codice fiscale: RLL GPP 75B24 D423X, che ai sensi dell'articolo 2659 cod.civ. mi dichiara essere coniugato in regime di separazione dei beni;

RALLO IRENE PINA, nata ad Erice (TP) il 20 settembre 1971 e residente a Marsala (TP) in contrada Birgi Vecchi n. 436, codice fiscale: RLL RPN 71P60 D423B, che ai sensi dell'articolo 2659 cod.civ. mi dichiara essere di stato civile libero.

Detti comparenti, della cui identità personale sono io Notaio certa mi chiedono di ricevere il presente atto, col quale convengono e stipulano quanto segue

PRIMA VENDITA

ART.1 CONSENSO E OGGETTO

Il signor CORDARO SEBASTIANO vende al signor RALLO GIUSEPPE MASSIMO, che accetta e acquista, il diritto di piena ed esclusiva proprietà del seguente immobile sito nel Comune di Marsala, nella contrada Birgi Buggiurano:

-- spezzone di terreno esteso metri quadrati 7.250 (settemiladuecentocinquanta) circa e per quanto in effetti si trova e confinante con: strada provinciale Marsala - Trapani, eredi di Barraco Giovan Vito, Saladino Francesca, Pulizzi Andrea, Ingoglia Angelo, proprietà dello stesso compratore e salvo altri e più attuali confini; riportato al Catasto Terreni di Marsala al Foglio 13 con la particella

REGISTRATO A MARSALA

il 28/01/2022  
n°. 344 serie 1T



219, are 72, ca 50, vigneto, classe 3, R.D. Euro 67,40, R.A.

Euro 28,08.

Si precisa che il suddetto terreno è gravato dal diritto di passaggio da esercitarsi su una stradella larga metri tre che inizia dalla strada provinciale Marsala - Trapani lungo il confine Est a favore dei lotti di terreno di proprietà di Ingoglia Angelo (foglio 13, particella 220) e della rimanente proprietà dello stesso venditore (foglio 13, particella 192). Pervenuto al venditore per donazione avutane con l'atto ai rogiti dal Notaio Salvatore Cavasino in data 2 dicembre 2011, repertorio n. 40.388, registrato a Marsala il 15 dicembre 2011 al n. 5440, trascritto a Trapani in data 16 dicembre 2011 al n. 19453 registro particolare.

#### SECONDA VENDITA

##### ART. 1 CONSENSO E OGGETTO

La signora PASSALACQUA GIUSEPPA ANNA MARIA vende al signor RALLO GIUSEPPE MASSIMO, che accetta e acquista, il diritto di piena ed esclusiva proprietà del seguente immobile sito nel Comune di Marsala nella contrada Birgi Clemente:

-- spezzone di terreno esteso metri quadrati 6.313 (seimilatrecentotredici) circa e per quanto in effetti si trova e confinante con: stradella comune di accesso, proprietà dello stesso compratore, Stagnone di Marsala, eredi Licari e salvo altri e più attuali confini; riportato al Catasto Terreni di Marsala al Foglio 7 con la particella 193, are 63, ca 13, vigneto, classe 3, R.D. Euro 58,69, R.A. Euro 24,45.

Pervenuto alla venditrice per donazione avutane con l'atto ai rogiti dal Notaio Giuseppe Mario Galfano in data 22 ottobre 1980, repertorio n. 76.699, registrato a Marsala il giorno 11 novembre 1980 al n. 4370, trascritto a Trapani in data 19 novembre 1980 al n. 19742 registro particolare.

#### TERZA VENDITA

##### ART. 1 CONSENSO E OGGETTO

Le signore PASSALACQUA GIUSEPPA ANNA MARIA e SALERNO DI PIETRA BRIGIDA, ciascuna per i propri diritti e congiuntamente per l'intero, vendono alla signora RALLO IRENE PINA, che accetta e acquista, il diritto di piena ed esclusiva proprietà del seguente immobile sito nel Comune di Misiliscemi, nella contrada Chinisia:

-- spezzone di terreno esteso metri quadrati 1.980 (millenovecentottanta) circa e per quanto in effetti si trova e confinante con: fiume Birgi, Rallo Irene, stradella comune, eredi di Monteleone Giuseppe e salvo altri e più attuali confini; riportato al Catasto Terreni di Misiliscemi al Foglio 81 con le particelle

. 286, are 18, ca 40, vigneto, classe 2, R.D. Euro 18,53, R.A. Euro 7,13,

. 491, are 1, ca 40, seminativo, classe 3, R.D. Euro 0,65, R.A. Euro 0,25.

Pervenuto

- quanto ad 1/2 (un mezzo) alla signora Passalacqua Giuseppa Anna Maria per successione testamentaria al padre Passalacqua Mariano, deceduto in Marsala il 6 aprile 2016, giusta testamento olografo del 30 ottobre 2015, pubblicato con verbale redatto dal Notaio Salvatore Cavasino in data 20 dicembre 2016, registrato a Marsala il 23 dicembre 2016 al n. 4900 (Denuncia di Successione N. 29, Volume 9990, registrata a Marsala il 17 gennaio 2017);

- quanto ad 1/2 (un mezzo) della particella 286 alla signora Salerno Di Pietra Brigida per acquisto fattone con l'atto ai rogiti dal Notaio Eugenio Galfano in data 10 giugno 1997, repertorio n. 25.987, registrato a Marsala il 27 giugno 1997 al n. 1232, trascritto a Trapani in data 9 luglio 1997 al n. 9199 registro particolare;

- e quanto ad 1/2 (un mezzo) indiviso della particella 491 alla signora Salerno Di Pietra Brigida in forza di possesso pubblico, pacifico, continuo e non interrotto ultraventennale, idoneo all'usucapione del diritto di piena proprietà, non giudizialmente accertato.

La parte acquirente si dichiara edotta dei presupposti e degli effetti dell'usucapione, e dichiara di accettare tale provenienza, fermi restando gli obblighi di garanzia per l'evizione in capo alla parte alienante.

La presente vendita, ai sensi degli artt. 476 e 477 c.c. costituisce, da parte della signora Passalacqua Giuseppa Anna Maria accettazione tacita dell'eredità del defunto padre Passalacqua Mariano.

#### PATTI COMUNI ALLE SUPERIORI VENDITE

#### ART.2 PREZZO, D.L. 223/2006, RINUNCIA A IPOTECA LEGALE.

Il prezzo è stato convenuto tra le parti ed a me notaio dichiarato in complessivi Euro:

- 18.900,00 (diciottomilanovecento) per la prima vendita;
- 16.600,00 (sedicimilaseicento) per la seconda vendita;
- 2.500,00 (duemilacinquecento) per la terza vendita.

Come previsto dal D.L. 223/2006, i comparenti, da me notaio richiamati sulle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, dichiarano:

- che i prezzi, come sopra convenuti, sono stati pagati nel modo che segue:

. quanto ad euro 18.900,00 (diciottomilanovecento), a mezzo di assegno bancario non trasferibile n. 0419509721-07, tratto su C/c n. 1134, in essere presso la Banca Credem, filiale di San Leonardo, in data odierna, all'ordine di CORDARO SEBASTIANO;

. quanto ad euro 16.600,00 (sedicimilaseicento), a mezzo



di assegno bancario non trasferibile n. 0419509722-08, tratto su C/c n. 1134, in essere presso la Banca Credem, filiale di San Leonardo, in data odierna, all'ordine di PASSALACQUA GIUSEPPA ANNA MARIA;

. quanto ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento), a mezzo di assegno bancario non trasferibile n. 3669264924-00, tratto su C/c intestato a RALLO IRENE PINA, in essere presso la Banca Unicredit, filiale di Marsala, in data odierna, all'ordine di PASSALACQUA GIUSEPPA ANNA MARIA;

I venditori in relazione a quanto ricevuto rilasciano ai compratori ampia e liberatoria quietanza.

Che per la conclusione del presente contratto non si sono avvalse dell'opera di un mediatore ai sensi degli artt.1754 ss. C.C. Si rinunzia ad ogni ipoteca legale.

#### ART.3 PATTI E CONDIZIONI

Le vendite procedono a corpo, nello stato di fatto in cui gli immobili venduti attualmente si trovano, conosciuti dalla parte acquirente, con tutte le pertinenze, azioni, ragioni, usi e comunioni, servitù attive e passive se e come esistenti.

#### ART.4 EFFETTI E POSSESSO

Le vendite hanno effetto da oggi per ogni conseguenza utile ed onerosa; il possesso viene trasferito oggi stesso alla parte acquirente.

#### ART.5 GARANZIE

I venditori garantiscono che gli immobili in oggetto sono di loro esclusiva proprietà e disponibilità, in virtù dei titoli di provenienza sopramenzionati.

I venditori garantiscono, altresì, che gli immobili in oggetto sono liberi da oneri reali, vincoli o gravami, privilegi anche fiscali, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.

#### ART.6 MENZIONI URBANISTICHE

Le parti venditrici mi consegnano i Certificati di Destinazione Urbanistica relativi ai terreni oggetto del presente atto, rilasciati

. dal Comune di Marsala in data 15 dicembre 2021 e relativi alla prima vendita ed alla seconda vendita,

. e dal Comune di Misiliscemi in data 28 settembre 2021, e relativo alla terza vendita, e mi dichiarano che dalle date di rilascio ad oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici. Detti certificati si allegano al presente atto, in originale, in unica fascicolazione sotto la lettera "A". Le parti venditrici dichiarano, infine, relativamente ai terreni venduti, che non esistono diritti di prelazione a favore di chicchessia, in specie nascenti dalla L. n.590/1965 e dalla L. n.817/1971. Le parti venditrici dichiarano, ai sensi dell'art. 1 bis del D.L. n.332/1993 ss. mm., che i terreni in oggetto non sono stati percorsi dal fuoco e pertanto non sono soggetti ai vincoli

di cui alla predetta legge. I compratori, da parte loro, dichiarano di avere accertato personalmente la situazione urbanistica dei terreni in oggetto e la rispondenza alle dichiarazioni rese dalle parti venditrici.

ART. 7 REGIME FISCALE E SPESE

Ai sensi dell'art. 51 del Testo unico delle disposizioni concernenti le Imposte di Registro, si assume a base imponibile del presente atto il corrispettivo così come sopra pattuito dalle parti. Le spese del presente atto sono a carico delle parti come per legge.


E richiesta io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano. Le parti dispensano me notaio dalla lettura dell'allegato, dichiarando di ben conoscerne il contenuto. Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, è stato da me notaio completato a mano e si compone di nove pagine per tre fogli sin qui.

Viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti quindici.

F.to: Cordaro Sebastiano, Passalacqua Giuseppa Anna Maria, Salerno Di Pietra Brigida, Rallo Giuseppe Massimo, Rallo Irene Pina, Noemj Buscarino Notaio.



ALLEGATO "A"  
RACCOLTA N. 735



## COMUNE DI MISILISCEMI

Libero Consorzio Comunale di Trapani  
3° Settore - Urbanistica, SUAP,  
Servizio: Urbanistica

Marca da bollo € 16,00  
cod id: 01200716907227  
del 28/09/2021

certificato di destinazione urbanistica n. 416/2021

### IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con Legge Regionale n.3 del 10 febbraio 2021, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7, parte prima, del 19 febbraio 2021, è stato istituito il Comune di Misiliscemi;
- con Verbale del 20.04.2021 il Commissario Straordinario per il Comune di Misiliscemi nominato dal Presidente della Regione Siciliana si è insediato nella sede provvisoria di Trapani;
- con deliberazione consiliare del Comune di Trapani n. 47 del 03.06.2021 e con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Misiliscemi con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 07.06.2021, entrambe esecutive, le due amministrazioni comunali hanno stabilito con convenzione l'esercizio associato delle funzioni delle attività di gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, dello Sportello Unico per l'Edilizia e della Pianificazione Urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

**Per quanto sopra precede** e fino a nuove disposizioni, questo ufficio svolge attività amministrativa in nome e per conto del Comune di Misiliscemi.

Vista l'istanza prot. n. REP\_PROV\_TP/TP-SUPRO 85236/29-09-2021, presentata dalla Sig.ra Salerno Di Pietra Brigida nata a Marsala il 30/07/1942 e residente in Marsala, C/da Birgi Nivaloro n. 168;

Visti gli allegati grafici a firma del tecnico Per. Agr. Monteleone Francesco, iscritto all'Albo dei Periti Agrari della Provincia di Trapani al n° 634;

Visto il Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 42 /D.R.U. del 12-2-2010 , pubblicato sulla G.U.R.S. n.19 del 16-4-2010 ;

Vista la Determina Dirigenziale n. 209 del 18-5-2011 , avente per oggetto la rielaborazione parziale del Piano Regolatore Generale , adempimenti inerenti le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano ai sensi dell'art. 5 del Decreto di approvazione ;

Vista la Rettifica all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella Provincia di Trapani adottato con D.A. n.2694 del 15-6-2017,e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Trapani dal 23-6-2017;

Visto l'art. 18 della Legge n.47 del 28/2/85;

Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 ;

### CERTIFICA

che i lotti di terreno siti in C/da Chinisia, iscritti in catasto al foglio e particelle sottoelencate, sono distinti nel P.R.G. , come Zona Territoriale Omogenea come appresso specificato con le prescrizioni urbanistiche di cui all'allegato:

Foglio	Particella	Prescrizione
81 (ex 144 Trapani)	286	E.1
81 (ex 144 Trapani)	491	E.1

I lotti ricadono in ambito naturalistico ripariale, nella fascia di rispetto dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua ( m 150 dalle sponde) ed in aree con livello di tutela 2 di cui all'art. 20 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico, che si allegano, vigendo le norme di salvaguardia.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 c.8 delle Norme di Attuazione costituenti il capitolo 11 della Relazione Generale del P.A.I., che si allegano in copia per le relative indicazioni e prescrizioni, i lotti, ricadono all'interno dell'area di pericolosità idrogeologica.

Il presente documento certifica unicamente la destinazione del territorio individuato dalle particelle suindicate, in base allo strumento urbanistico vigente, a prescindere dalla eventuale utilizzazione già effettuata a fini edificatori delle stesse o delle particelle originarie da cui derivano.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi.

Si rilascia in carta legale, a richiesta dell'interessato.

Il tecnico istruttore  
f.to geom. Carlo Campo

Trapani li 08.10.2021

Il Responsabile  
del Servizio Urbanistica  
Salvatore D'Angelo, Architetto

Firmato digitalmente da  
**Salvatore D'Angelo**

Il Dirigente del 3° Settore  
Arch. Vincenza Canale

SerialNumber = TINIT-DNGSVT60LD4L331B  
C = IT  
Data e ora della firma: 08/10/2021 08:47:08

Firmato digitalmente da

**VINCENZA RITA  
MARIA CANALE**

SerialNumber =  
TINIT-CNLCVN57C62E974I  
C = IT  
Data e ora della firma:  
08/10/2021 14:24:00  
Trapani li



## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 48

### E.1 – Zona agricola produttiva



La Zona "E.1" riguarda le aree del territorio comunale prevalentemente interessate dalle attività agricole e/o connesse all'agricoltura.

Gli interventi consentiti sono i seguenti:

- 1) costruzioni a servizio dell'agricoltura, abitazioni, fabbricati rurali, stalle, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole etc.: sono consentiti i locali per ricovero animali al servizio diretto del fondo agricolo;
- 2) costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici o dirette ad utilizzare risorse naturali (ivi comprese le attività estrattive di cava), nonché tutti gli impianti e manufatti di cui all'art. 22 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i.;
- 3) locali per allevamento di animali di una certa consistenza, non a servizio del fondo agricolo ma costituenti attività produttiva autonoma. Agli effetti delle norme edilizie che li disciplinano, gli allevamenti si distinguono nelle seguenti categorie: a) bovini, equini, ovini; b) suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia, eventuali altre specie;
- 4) attività di agriturismo, secondo le norme vigenti in materia, e di turismo rurale, nonché piccole strutture sportive all'aperto con relativi servizi;
- 5) utilizzazioni dei fondi per l'impianto di Parchi: urbani e/o sub-urbani, territoriali, di valorizzazione di specifiche risorse (agricoltura biologica, colture specialistiche, florovivaismo, produzioni agricole tipiche, etno-antropologiche, etc.).

Le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di interventi edilizi diretti.

Gli interventi edilizi consentiti sono i seguenti:

- a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 20 della L.R. n° 71/1978 nel rispetto della volumetria esistente;
- b) ampliamento, sopraelevazione, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

Le costruzioni destinate ad usi residenziali di cui al punto 1) devono rispettare i seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadrati;
- indice massimo di fabbricabilità fondiaria (If): 0,03 m<sup>3</sup>/metro quadrato;
- altezza massima degli edifici: metri 7,50 alla gronda e non più di due elevazioni fuori terra, esclusi i vani cantinati e/o semicantinati;
- distanza minima dai confini: metri 10,00;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00.

Si applicano inoltre le norme di cui all'art. 23 della L.R. n° 71/1978 e s.m.i. sull'agriturismo e le norme di cui all'art. 12 della L.R. n° 40/1995 che prevedono la demolizione e ricostruzione dei fabbricati nei limiti della cubatura e della destinazione d'uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali della tradizione costruttiva locale.

Le costruzioni destinate allo svolgimento delle altre attività indicate ai punti 1) e 2) devono rispettare i seguenti parametri:

- rapporto di copertura: un decimo della superficie fondiaria;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e s.m.i.;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m<sup>2</sup>.

Per gli allevamenti di animali di cui al punto 3), a seconda del genere di animali allevati si applicano i seguenti parametri:

per allevamento di bovini, equini e ovini:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m<sup>2</sup>;

per allevamenti di suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia ed eventuali altre specie diverse dalle precedenti:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,05 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima dai confini: metri 30,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/mq di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100 m<sup>2</sup>.

Per tutte le costruzioni di cui ai punti 2) e 3) non sono consentiti scarichi in fognature o in corsi d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'A.S.P. in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue; la distanza dagli insediamenti abitativi previsti dal P.R.G. non deve essere inferiore a metri 1.000, e comunque non inferiore a metri 500 dagli edifici abitativi più vicini.

In Zona "E.1" è consentita la realizzazione di piccole strutture sportive all'aperto quali piscine, campi da gioco, fino ad una superficie massima di 2.000 metri quadri. A servizio di tali attività è consentita la costruzione di piccoli edifici di servizio quali spogliatoi, uffici, magazzini e depositi. La costruzione di tali fabbricati è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie massima consentita: metri quadri 30,00;
- altezza massima: metri 3,50;
- distanza minima dai confini: metri 10,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495.

*Nella medesima area delle piccole strutture sportive all'aperto possono altresì essere realizzati modesti spazi di sosta opportunamente attrezzati per lo svago ed il tempo libero, anche sotto forma di chioschi o strutture precarie per la somministrazione di bevande e alimenti.*

L'utilizzazione dei fondi per l'impianto di Parchi di cui al precedente punto 5) può avvenire su progetto unitario e nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 1,00 metro quadrato/50 metri quadri della superficie di intervento.

L'Autorizzazione per le costruzioni ammesse (ritrovi, ristoranti, sale trattenimenti, impianti per il tempo libero, il gioco e lo sport e servizi connessi) è subordinata all'approvazione di specifica deliberazione del Consiglio Comunale di Autorizzazione all'impianto del Parco sull'area interessata, e nel rispetto dei seguenti parametri:

- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadrato;
- altezza massima: metri 8,00 e per non più di due elevazioni fuori terra;
- parcheggi inerenti alle costruzioni di servizio al parco: 10,00 metri quadri/100 m<sup>2</sup>;
- rapporto massimo di copertura: 5%.

Per le attività di agriturismo e di turismo rurale, oltre alle norme di cui al precedente art. 33, è consentita la realizzazione di aree attrezzate per la ricettività e la sosta all'aperto con i relativi servizi di ospitalità e di modeste attività commerciali ad esse connesse nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 70.

In tutte le zone e sottozone di cui al presente Capo, nelle quali è consentita la nuova edificazione, è obbligatorio l'asservimento alla volumetria di particelle di terreno contigue e/o confinanti, e comunque che ricadono dentro un raggio di metri 200 dalla particella dove sarà realizzato l'immobile all'interno della medesima sottozona.



## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 42

### *Ambito naturalistico ripariale*



L' "*Ambito naturalistico ripariale* " comprende le aree individuate dal P.R.G. lungo il corso dei torrenti, dei canali e dei corsi d'acqua in genere, che costituiscono oggetto di specifica tutela dell'ambiente delle rive, anche al fine di non provocare o accentuare fenomeni di instabilità dei versanti e dell'ecosistema ripariale.

L' "*Ambito naturalistico ripariale* " non costituisce Zona Omogenea Territoriale, bensì mera fascia di rispetto delimitata da una linea di perimetrazione ad andamento approssimativamente parallelo alla linea d'acqua da entrambi i lati.

Pertanto gli interventi consentiti sono quelli delle zone omogenee territoriali di appartenenza individuate dal P.R.G., con le limitazioni discendenti dal R.D. 25/07/1904, n° 523 e s.m.i. e con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- non è ammessa la realizzazione di impianti di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e impianti agricolo-produttivi e zootecnici che prevedano la costruzione di strutture che modificano in maniera significativa il paesaggio (quali, ad esempio, silos, stalle, serre, tunnel, fungaie, etc.), a partire dalla data di adozione del P.R.G.;
- non sono ammesse le attività di trasformazione del territorio che possano incidere sulla morfologia e sugli equilibri ecologici ed idraulici dei luoghi, ivi compresi lavori di sbancamento e riempimento;
- non sono consentiti scarichi sui corsi d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'A.S.P. in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue.

Il limite dell' "*Ambito naturalistico ripariale* " equivale a limite di edificabilità, alla stregua di vincolo di mero arretramento, salvo diverse prescrizioni riportate nelle norme particolari di zona o nei Piani Particolareggiati. In tal senso le aree interessate dall' "*Ambito naturalistico ripariale* " mantengono le destinazioni urbanistiche di Zona Omogenea territoriale assegnata dal P.R.G., consentendo l'utilizzazione del diritto di superficie per gli eventuali fini edificatori al di là del limite di arretramento.

## TITOLO III

### NORME PER PAESAGGI LOCALI

#### Art. 20

##### Articolazione delle norme

Il Piano Paesaggistico considera:

- le componenti strutturanti del paesaggio di cui agli articoli precedenti, che attengono essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché alla forma e alla tipologia dell'insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un determinato territorio;
  - le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali di cui agli articoli precedenti;
- Nei paesaggi locali le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio rivelano la loro interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo schemi e criteri soggetti alle diverse interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità del territorio. Il paesaggio locale rappresenta inoltre il più diretto recapito visivo, fisico, ambientale e culturale delle azioni e dei processi, delle loro pressioni e dei loro effetti, sui beni culturali e ambientali articolati nei sistemi e nelle componenti definiti al precedente

##### TITOLO II.

Sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche vengono definite:

- 1) le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.143, comma 1 lett. e), f), g) e h) del Codice;
- 2) le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento ivi comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art.145 del Codice.

Le aree di cui al punto 2) comprendono:

- i Beni Paesaggistici di cui all'art.134, lett. a) e b), del Codice;
  - i Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede di piano un'appropriate considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.
- Tali aree vengono articolate secondo tre distinti regimi normativi, successivamente definiti, che devono essere recepiti negli strumenti di pianificazione locale e territoriale. Ferma restando la perimetrazione complessiva delle aree di cui al punto 2), i perimetri delle aree aventi diversi livelli di tutela, per comprovate ragioni discendenti dall'esistenza di condizioni non verificabili alla scala del presente Piano, possono subire limitate variazioni in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni previa valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali.

##### Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenza percettiva (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.

Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli produttivi, che dovranno essere perimetrare ed individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita esclusivamente la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

##### Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistica ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e o pere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini - già previsti negli strumenti urbanistici vigenti; i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica, anche quando inclusi negli elenchi di cui al D.P.R. n. 31 del 13/2/2017.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura di cui all'art. 22 l.r. 71/78, nel rispetto del carattere insediativo rurale.

Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 2) potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 2 comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti, queste, così come ivi perimetrare, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

##### Aree con livello di tutela 3)

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche

esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le "invarianti" del paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa ogni edificazione. Nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggisticoambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. Sono, altresì, consentite ristrutturazioni edilizie esclusivamente su edifici - ad esclusione di ruderi ed organismi edilizi che abbiano perso la loro riconoscibilità - che non necessitino dell'apertura di nuove piste, strade e piazzali, che prevedano opere volte alla riqualificazione e riconfigurazione di eventuali detrattori paesaggistici e i cui progetti rientrino, comunque, nella sagoma, perimetri ed altezze rispetto alla precedente conformazione edilizia, escludendo aspetti esteriori, forme e tipologie costruttive incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi.

Sono altresì preclusi l'aumento della superficie utile e il trasferimento di volumetria all'interno delle aree dello stesso livello di tutela. Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini - già previsti negli strumenti urbanistici vigenti; i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica, anche quando inclusi negli elenchi di cui al D.P.R. n. 31 del 13/2/2017.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici. Sono vietate le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010.

Nelle aree rappresentate da acque interne e marine e dai relativi fondali si fa riferimento alle specifiche norme per componenti e ai paesaggi locali.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione per le opere assensibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 3) potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Qualora le aree per le quali è indicato il livello di tutela 3 comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti, queste, - così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

#### Aree di recupero

Sono costituite da aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.

Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero da attuare attraverso specifiche norme degli strumenti urbanistici comunali. All'interno di tali piani potranno prevedersi, per giustificate ragioni connesse alla necessità di una organica regolamentazione urbanistica, limitate variazioni dei perimetri delle aree di recupero individuati nel presente Piano.


Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali manomessi o degradati.


Sono consentiti:

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- interventi tesi all'incremento del patrimonio vegetale, alla realizzazione di attrezzature ed impianti e di opere infrastrutturali compatibili con l'ambiente e il paesaggio;
- interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell'edilizia esistente;
- nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio nelle aree costituite da aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani con elevata criticità paesaggistico-ambientale;

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali qualora riguardino aree soggette a tutela.

Nelle aree individuate come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice, nelle more della redazione dei piani da parte dei Comuni, non sono consentite le nuove costruzioni.





## Capitolo 11 NORME DI ATTUAZIONE

### 11.1 Norme generali

#### Art.1

##### Finalità e contenuti del Piano per l'assetto idrogeologico

1. Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, di seguito denominato piano o P.A.I., costituisce strumento conoscitivo, normativo e tecnico mediante il quale sono programmati e pianificati azioni, norme d'uso ed interventi riguardanti l'assetto idrogeologico. Il P.A.I. rappresenta, nel territorio della Regione Siciliana, i livelli di pericolosità e rischio derivanti dal dissesto idrogeologico relativamente alla dinamica dei versanti ed alla pericolosità geomorfologica e alla dinamica dei corsi d'acqua ed alla pericolosità idraulica e d'inondazione.
2. Il P.A.I., redatto ai sensi dell'articolo 17, comma 6 ter della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180, convertito con legge 3 agosto 1998, n.267 e successive modificazioni:
  - a) costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, relativamente ai settori funzionali individuati dal comma 3 dello stesso articolo 17;
  - b) ha valore di Piano Territoriale di Settore ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n.183.



3. Il P.A.I. mira a pervenire ad un assetto idrogeologico del territorio che minimizzi, per ogni area, il livello di rischio connesso ad identificati eventi naturali estremi mediante:
- la conoscenza globale dei fenomeni di dissesto del territorio;
  - la valutazione del rischio idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto considerati e alla loro pericolosità;
  - l'adozione di norme di tutela e prescrizioni in rapporto alla pericolosità e al diverso livello di rischio;
  - la programmazione di interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio idrogeologico.

## Art.2

### Definizioni

1. Il rischio idrogeologico, individuato nel P.A.I., viene definito sulla base dell'entità attesa della perdita di vite umane, di danni alla proprietà e di interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane ed inondazioni. Nella Tabella 11.1 sono date le definizioni per ogni classe di rischio, così come individuate nell'Atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998 n.180 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 29/9/98.

Come riportato nel capitolo 5, nel caso in cui nelle carte della pericolosità e del rischio siano presenti aree indicate come *siti di attenzione*, questi vanno intesi come aree su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche e/o idrauliche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli eventuali interventi dovranno essere preceduti da adeguate approfondite indagini.

Tabella 11.1: Classificazione del rischio.

<b>R4</b> rischio molto elevato	Quando sono possibili la perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione delle attività socioeconomiche.
<b>R3</b> rischio elevato	Quando sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione della funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.
<b>R2</b> rischio medio	Quando sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.
<b>R1</b> rischio moderato	Quando i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali.

Il rischio deve considerarsi come il prodotto di tre fattori fondamentali:

- a) pericolosità o probabilità che l'evento calamitoso si verifichi;
  - b) valore degli elementi a rischio;
  - c) vulnerabilità degli elementi a rischio.
2. Con il termine di rischio atteso si intende la probabilità di perdite umane, feriti, danni alle proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza di un particolare fenomeno naturale.
  3. Gli **elementi a rischio** sono costituiti dall'insieme delle presenze umane e di tutti i beni mobili ed immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e coinvolti dagli eventi di frana ed esondazione. Nella Tabella 10.2 sono classificati gli elementi a rischio con vulnerabilità crescente. Per vulnerabilità si intende il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti al rischio, risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una data intensità.

Tabella 11.2: Elementi a rischio.

Classe	Descrizione
E1	Case sparse - Impianti sportivi e ricreativi - Cimiteri - Insediamenti agricoli a bassa tecnologia - Insediamenti zootecnici.
E2	Reti e infrastrutture tecnologiche di secondaria importanza e/o a servizio di ambiti territoriali ristretti (acquedotti, fognature, reti elettriche, telefoniche, depuratori...) - Viabilità secondaria (strade provinciali e comunali che non rappresentino vie di fuga) - Insediamenti agricoli ad alta tecnologia - Aree naturali protette, aree sottoposte a vincolo ai sensi del D. L.vo 490/99.
E3	Nuclei abitati - Ferrovie - Viabilità primaria e vie di fuga - Aree di protezione civile (attesa, ricovero e ammassamento) - Reti e infrastrutture tecnologiche di primaria importanza (reti elettriche, gasdotti, discariche...) - Beni culturali, architettonici e archeologici sottoposti a vincolo ai sensi del D.L.vo 490/99.- Insediamenti industriali e artigianali - Impianti D.P.R. 175/88.
E4	Centri abitati - Edifici pubblici di rilevante importanza (es. scuole, chiese, ospedali, ecc.).

4. Per pericolosità si intende la probabilità che si realizzino condizioni di accadimento dell'evento calamitoso in una data area; nel presente P.A.I. vengono distinte la pericolosità geomorfologica e la pericolosità idraulica:
  - a) pericolosità geomorfologica: è riferita a fenomeni di dissesto in atto e non riguarda quindi la pericolosità di aree non interessate da dissesto (propensione al dissesto);
  - b) pericolosità idraulica: è correlata con la probabilità annua di superamento di una portata di riferimento (portata di piena), valutata in funzione di uno specifico

tempo di ritorno (numero di anni in cui la portata di piena viene eguagliata o superata in media una sola volta). La pericolosità idraulica è quindi correlata all'inverso del tempo di ritorno di una portata di piena e, se disponibile, al relativo tirante idrico. L'area di pericolosità idraulica è rappresentata dall'area di inondazione, relativa al tempo di ritorno di una portata di piena, conseguente all'esondazione di un corso d'acqua naturale o artificiale.

5. Per **assetto del territorio** si intende l'insieme delle caratteristiche geomorfologiche ed idrauliche del territorio.
6. Nel termine **dissesto** si inseriscono tutti quei fenomeni di disordine del territorio, che compromettono la vita economica di una persona, di un'azienda, di una comunità e a cui ci si riferisce solitamente con il termine "dissesto idrogeologico".
7. **Idrogeologia**: è lo studio delle acque superficiali e sotterranee in quanto componenti dei terreni e agenti esogeni dei fenomeni di dissesto.
8. **Geomorfologia**: è lo studio e la descrizione delle forme della superficie terrestre e dei loro cambiamenti sotto l'influsso degli agenti esogeni ed endogeni.
9. **Idrologia**: è la scienza che studia diversi aspetti delle risorse idriche quali la distribuzione spaziale e temporale dell'acqua, la circolazione dell'acqua nella diverse fasi e nei diversi ambienti, la disponibilità dell'acqua, le proprietà fisiche e chimiche dell'acqua e le relazioni con l'ambiente comprese quelle con gli organismi viventi. In particolare, la modellistica idrologica consente, mediante analisi statistica, la determinazione dei deflussi causati, in una data sezione di un corso d'acqua, dagli afflussi meteorici al bacino idrografico afferente.
10. **Frana**: fenomeno di distacco e discesa di masse di roccia o di terreno per azione prevalente della gravità.
11. **Inondazione**: fenomeno conseguente allo straripamento (esondazione) di un corso d'acqua naturale o artificiale che consiste nell'allagamento di estese aree ad esso limitrofe e caratterizzato da altezze idriche tali da arrecare danni a persone o a cose.

### Art.3

#### Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale di riferimento interessato dal Piano per l'assetto idrogeologico è la Regione Siciliana, suddivisa in n. 102 bacini idrografici principali e aree territoriali intermedie, nonché le isole minori.

### Art.4

#### Procedimento di adozione del Piano per l'assetto idrogeologico

1. Il P.A.I. è approvato, ai sensi dell'articolo 130 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 6, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta Regionale che si esprime

sulla proposta tenuto conto del parere della Conferenza Programmatica, alla quale partecipano i comuni e le province interessati.

2. La Conferenza esprime parere sul progetto di P.A.I. con particolare riferimento all'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

#### Art.5

##### Aggiornamenti e Modifiche

1. Il P.A.I. potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche su richiesta e segnalazioni di Enti pubblici e Uffici territoriali, in relazione a:
  - a) indagini e studi a scala di dettaglio presentati da pubbliche amministrazioni;
  - b) nuovi eventi idrogeologici idonei a modificare il quadro della pericolosità;
  - c) variazioni delle condizioni di pericolosità derivanti da:
    - Effetti di interventi non strutturali;
    - Realizzazione e/o completamento di interventi strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate ed effetti prodotti dalle opere realizzate per la mitigazione del rischio.
2. Nei casi di cui ai precedenti punti a), b) e c), le amministrazioni interessate devono provvedere a perimetrare le aree sulla Carta Tecnica Regionale, in scala 1:10000 e a trasmettere tali elaborati all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Territorio.
3. Le modifiche e/o le integrazioni e gli aggiornamenti del P.A.I. saranno approvati con Decreto del Presidente della Regione, previa Delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente.
4. Tutti gli elementi ricadenti in aree a pericolosità determinano condizioni di rischio; per quanto riguarda quelli non individuati nelle carte allegate al progetto del P.A.I., si invitano i comuni a segnalarne la presenza con ubicazione su cartografia.

#### Art.6

##### Efficacia ed effetti del P.A.I. adottato ed approvato

1. Con l'adozione del P.A.I. decadono le misure di salvaguardia contenute nei citati Decreti Assessoriali 4 luglio 2000, n. 298 e 22 luglio 2002, n. 543.
2. Le norme di attuazione e le prescrizioni che accompagnano il P.A.I., ai sensi dell'articolo 17, comma 6 bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano.





3. Ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 5, del decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, le previsioni e le prescrizioni del piano approvato costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
4. Sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolare autorizzazione, concessione o per i quali sia stata già presentata denuncia di inizio attività ed i cui lavori siano stati iniziati al momento dell'entrata in vigore del Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ai soggetti interessati dovrà essere tempestivamente notificata la condizione di pericolosità rilevata.
5. I provvedimenti di autorizzazione e concessione in sanatoria non ancora emanati, per opere ricadenti all'interno delle aree perimetrate a rischio nel P.A.I., possono essere perfezionati positivamente, anche con opere di completamento e di adeguamento statico, solo a condizione che siano correlati da parere tecnico dei competenti uffici comunali, dal quale risulti che, in relazione alla natura, destinazione dei lavori eseguiti e alla rilevanza delle alterazioni prodotte, gli interventi abusivamente realizzati siano compatibili con le determinazioni sull'assetto idrogeologico del Piano.
6. Le limitazioni all'uso del territorio, i vincoli alle attività economiche, le limitazioni agli interventi sulle infrastrutture ed opere pubbliche e sul patrimonio edilizio, nonché tutte le altre prescrizioni poste dal presente piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse pubblico generale di tutela del rischio idrogeologico, non hanno contenuti espropriativi e non comportano corresponsione di indennizzi.
7. Nella redazione degli strumenti urbanistici e delle successive varianti occorrerà verificare che le relative prescrizioni siano conformi a quelle delineate nel piano. Stralcio dello stesso dovrà essere allegato allo studio geologico di piano o variante.
8. I Comuni interessati introducono, nei certificati di destinazione urbanistica, ex articolo 18 legge 1985, n.47, le indicazioni e le prescrizioni relative alle aree a rischio idrogeologico.
9. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nella legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento ai vincoli di tutela ambientale e del patrimonio archeologico e alle norme in materia di protezione civile, nonché quelle contenute in altri strumenti di pianificazione del territorio.

#### Art.7

##### Raccordo del piano con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione

1. Per garantire l'interazione tra l'approfondimento conoscitivo della pericolosità idrogeologica e la gestione del territorio e per garantire l'integrazione tra gli

interventi strutturali per la mitigazione del rischio, la pianificazione territoriale e il controllo delle emergenze, le autorità competenti:

- a) dovranno procedere al coordinamento con il piano stralcio degli strumenti settoriali elencati nell'articolo 17, comma 4, della 18 maggio 1989, n. 183, entro il termine di dodici mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del P.A.I.;
- b) dovranno procedere alla predisposizione dei piani di emergenza della protezione civile, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del P.A.I..

## 11.2 Norme Specifiche

### CAPO I ASSETTO GEOMORFOLOGICO

#### Art. 8 Disciplina delle aree a pericolosità geomorfologica

1. Le aree pericolose, in quanto interessate da dissesti, sono oggetto di disciplina a fini preventivi e sono l'ambito territoriale di riferimento per gli interventi di mitigazione del rischio geomorfologico.
2. Nelle aree a pericolosità "molto elevata" (P4) ed "elevata" (P3):
  - sono vietati scavi, riporti, movimenti di terra e tutte le attività che possono esaltare il livello di rischio atteso;
  - è vietata la localizzazione, nell'ambito dei Piani Provinciali e Comunali di Emergenza di Protezione Civile, delle "Aree di attesa", delle "Aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse" e delle "Aree di ricovero della popolazione".
3. In queste aree la realizzazione di elementi inseriti nelle classi E4 ed E3 è subordinata all'esecuzione degli interventi necessari alla mitigazione dei livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti.
4. La documentazione tecnica comprovante la realizzazione degli interventi di riduzione della pericolosità dovrà essere trasmessa all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che, previa adeguata valutazione, provvederà alle conseguenti modifiche, ai sensi del precedente art. 5.
5. Nelle aree a pericolosità P4 e P3, l'attività edilizia e di trasformazione del territorio, contenuta negli strumenti urbanistici generali o attuativi, relativa agli elementi E1 ed E2, è subordinata alla verifica della compatibilità geomorfologica. A tal fine, gli Enti locali competenti nella redazione degli strumenti urbanistici, predispongono e trasmettono all'Assessorato Territorio e Ambiente uno studio di compatibilità





geomorfologica. Gli studi sono redatti sulla base degli indirizzi contenuti nell'Appendice "A".

6. Gli studi sono sottoposti al parere dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente che si esprime in merito alla compatibilità con gli obiettivi del P.A.I.
7. Nelle aree a pericolosità P4 e P3 sono esclusivamente consentite:
  - Le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
  - Le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n.37; realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità;
  - Le opere relative ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità della zona, purché prevedano opportune misure di allertamento.
8. Nelle aree a pericolosità P2, P1 e P0, è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e di settore vigenti, corredati da indagini geologiche e geotecniche effettuate ai sensi della normativa in vigore ed estese ad un ambito morfologico o ad un tratto di versante significativo.
9. Tutti gli studi geologici di cui ai commi precedenti devono tener conto degli elaborati cartografici del P.A.I., onde identificare le interazioni fra le opere previste e le condizioni geomorfologiche dell'area nel contesto del bacino idrografico di ordine inferiore.

#### Art. 9

##### Disciplina delle aree a rischio geomorfologico molto elevato (R4)

1. Nelle aree a rischio molto elevato (R4), sono esclusivamente consentiti:
  - a) Gli interventi di demolizione senza ricostruzione, da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
  - b) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici che non comportino delle modifiche strutturali (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione), così come definiti dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978 n.71;
  - c) Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
  - d) Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;



- e) Le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell'art 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità;
- f) Gli interventi di consolidamento per la mitigazione del rischio di frana;
- g) Gli interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche.

#### Art. 10

##### Disciplina delle aree a rischio geomorfologico elevato (R3)

1. Nelle aree a rischio elevato (R3) valgono le stesse disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente e sono altresì consentiti:
  - a) gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
  - b) l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente.



#### CAPO II

##### ASSETTO IDRAULICO

#### Art. 11

##### Disciplina delle aree a pericolosità idraulica

1. Nelle aree a pericolosità idraulica P4 e P3 sono vietate tutte le opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, relativamente agli elementi individuati in E4 ed E3.
2. In queste aree, la realizzazione di elementi inseriti nelle classi E4 ed E3 è subordinata all'esecuzione degli interventi necessari alla mitigazione dei livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti.
3. La documentazione tecnica comprovante la realizzazione degli interventi di riduzione della pericolosità dovrà essere trasmessa all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che, previa adeguata valutazione, provvederà alle conseguenti modifiche.
4. In queste aree sono esclusivamente consentiti:
  - a) I cambi colturali, purché non interessino un' ampiezza dal ciglio della sponda adeguata all'area potenzialmente inondabile;

- b) Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
  - c) Le opere di difesa, di sistemazione e di manutenzione idraulica, atte a mitigare il rischio;
  - d) Eccezionalmente, la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia incontrovertibilmente dimostrata l'assenza di alternative di localizzazione e che sia compatibile con la pericolosità dell'area;
  - e) Nuove costruzioni necessarie per la conduzione aziendale delle attività agricole esistenti, non localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili rispetto al livello idrico definito dalla piena di riferimento;
  - f) Gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino edificazione o riduzione della funzionalità idraulica e purché siano attivate opportune misure di allertamento;
  - g) Occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena. Gli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse;
  - h) La realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con il livello di pericolosità esistente. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica redatto secondo gli indirizzi contenuti nell'Appendice "B";
  - i) I depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.
5. Nelle aree a pericolosità P4 e P3, l'attività edilizia e di trasformazione del territorio, contenuta negli strumenti urbanistici generali o attuativi, relativa agli elementi E1 ed E2, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica. A tal fine, gli Enti locali competenti nella redazione degli strumenti urbanistici, predispongono e trasmettono all'Assessorato Territorio e Ambiente uno studio di compatibilità idraulica. Gli studi sono redatti sulla base degli indirizzi contenuti nell'Appendice "B".
6. Gli studi sono sottoposti al parere dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente che si esprime in merito alla compatibilità con gli obiettivi del P.A.I..
7. Nelle suddette aree non è consentito l'uso abitativo e commerciale dei locali interrati e/o seminterrati degli edifici da realizzare, né è consentita la modifica di destinazione nei locali interrati e/o seminterrati degli edifici esistenti.
8. Nelle aree a pericolosità P2, P1 e P0, è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e di settore vigenti, corredati da un


adeguato studio idrologico-idraulico, esteso ad un ambito significativo, con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento ed il livello di pericolosità esistente.

9. Tutti gli studi di cui ai commi precedenti devono tener conto degli elaborati cartografici del P.A.I., onde identificare le interazioni fra le opere previste e le condizioni idrauliche dell'area.

## Art. 12

### Disciplina delle aree a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)

1. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato (R4) ed elevato (R3) sono esclusivamente consentiti:
  - a) Gli interventi di demolizione senza ricostruzione da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
  - b) Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici (con esclusione pertanto della loro totale demolizione e ricostruzione) così come previsto dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
  - c) Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superfici e volume, anche con cambiamenti di destinazione d'uso;
  - d) Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
  - e) Interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche;
  - f) Gli interventi di difesa idraulica per la mitigazione o riduzione del rischio idraulico.





### 11.3 Modalità di attuazione

#### Art. 13

##### Modalità e strumenti di attuazione

1. L'Assessorato Territorio e Ambiente predispone il programma finanziario per l'attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico e definisce i fabbisogni per la realizzazione degli interventi previsti.
2. I mezzi di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico sono:
  - gli interventi identificati nelle relazioni tecniche del P.A.I. di ogni bacino idrografico;
  - i programmi triennali d'intervento predisposti dall'Assessorato Territorio e Ambiente, ai sensi dell'articolo 21 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, con i contenuti e le priorità che lo stesso Assessorato desume dal quadro generale degli interventi, sulla base della metodologia di valutazione del rischio idrogeologico e di individuazione degli interventi;
  - le attività dell'Assessorato Territorio e Ambiente per la ricerca e l'acquisizione delle risorse disponibili all'interno di programmi comunitari, nazionali e regionali, anche nel quadro delle azioni di programmazione negoziata, intese istituzionali, accordi di programma, ecc. allo scopo di promuovere o realizzare la tutela idrogeologica nell'ambito dei bacini idrografici individuati;
  - l'impiego con soggetti pubblici e privati degli strumenti di tipo negoziale consensuale per il perseguimento degli obiettivi di tutela idrogeologica fissati dal P.A.I..

#### Art. 14

##### Modifiche agli interventi

1. In relazione all'acquisizione di nuove conoscenze ed in funzione di esigenze sopravvenute, l'Assessorato Territorio e Ambiente può operare modifiche al quadro degli interventi delineato nel piano, senza che ciò ne costituisca variante.
2. Nel caso in cui un intervento individuato nel piano divenga inattuale o non più rispondente alle esigenze di tutela idrogeologica del territorio, potrà essere operata una sostituzione con altro intervento a condizione che l'intervento sostitutivo, eventualmente localizzato in area diversa, possieda finalità equivalenti al precedente, senza che ciò costituisca variante di piano.



Dott.ssa Noemj Buscarino  
Notaio  
Piazza Mokarta, 13  
91026 Mazara del Vallo  
mail: nbuscarino@notariato.it  
tel 0923 1780110 / 951580



**“Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico”**

(art. 23, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 57 bis legge 89/1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta dr.ssa Noemj Buscarino, Notaio in Mazara del Vallo, iscritta al Collegio Notarile di Trapani e Marsala, che la presente copia, composta da 18 facciate, oltre la presente, è conforme all'originale documento informatico sottoscritto con firme digitali. La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firme digitali, rilasciate a VINCENZA RITA MARIA CANALE E SALVATORE D'ANGELO, i cui certificati, sono stati rilasciati per l'esercizio delle loro funzioni rispettivamente di: Dirigente Del Terzo Settore e Responsabile Del Servizio Urbanistica, presso il comune di Misiliscemi da Aruba PEC S.p.A, in veste di autorità di certificazione della firma digitale e verificate positivamente alla data di firma, col software e-sign in data 26/01/2022, alle 09:00:22 UTC. (CRL 92045) emesso in data 26/12/2022, alle 09:00:22 UTC);

Mazara del Vallo, 26 gennaio 2022





# Città di Marsala

Medaglia d'oro al Valore Civile

**Settore Pianificazione Territoriale**

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE DI DESTINAZIONE URBANISTICA AI  
SENSI DELL'ART. 30 DEL D.P.R. 380/2001.**

## IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza presentata dalla ditta: Monteleone Francesco acquisita al protocollo n° 86892 del 28-09-2021 tendente ad ottenere un certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001, relativo al lotto di terreno sito in Marsala nella C.da Birgi Novi della estensione di mq. ////////// circa riportato in catasto al foglio di mappa n° 13 particelle n° 219.

VISTA la tavola n° 15 del Piano Comprensoriale n°1 vigente in questo Comune, approvato con D.P.R.S. in data 29/11/1977 n.133/A pubblicato nella G.U. della Regione Siciliana n°6 del 25/02/1978.

VISTE le norme di attuazione che accompagnano il Piano Comprensoriale n° 1, modificato dalle norme contenute nel D.P.R.S. n. 133/A succitato nonché della deliberazione del C.C. del 03/03/1979 n° 41 esecutiva con decisione della C.P.C. di Trapani n.11463 dell'11/05/1979 in attuazione del disposto dell'art. 21 della Legge Regionale n. 21 del 27/12/1978 e la deliberazione del C.C. n° 58 del 30/03/1979, esecutiva con decisione della C.P.C. di Trapani n°10641 del 26/09/1979;

VISTO il Regolamento Edilizio vigente;

VISTO l'estratto catastale in originale rilasciato in data 10-07-2021.

VISTO il nuovo Piano Paesaggistico del Comune di Marsala adottato dalla Regione Siciliana in data 29-12-2016 pubblicato presso l'Albo Pretorio On-line di questo Comune a partire dal 14-02-2017.

CONSIDERATO che nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico si applicano le norme di salvaguardia del Piano stesso nei vari territori Comunali, secondo le procedure del R.D. 1457/1939, per effetto dell'art. 158 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.lgs 42/2004.

## C E R T I F I C A

Che il lotto di terreno sopracitato ricade in zona stralciata del Piano comprensoriale n°1.

L'edificazione in tale zona è consentita a mezzo di singole concessioni e con le seguenti prescrizioni:

- Indice di edificabilità : 0,01 mc/mq.
- Distanza dai confini : 10,00 mt.
- Altezza massima 4,50 mt.
- Osservanza del decreto interministeriale dell'01/04/1969 n°1404 distanze minime a protezione del nastro stradale.

Ai sensi della R.D. 1457/1939 si applicano le norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico adottato dalla Regione Siciliana in data 29-12-2016, pubblicato presso l'Albo Pretorio on-line in questo Comune a partire dal 14-02-2017, che articola cartograficamente l'area in questione:

L'area risulta individuata con il livello di tutela 2 per cui l'articolo 20 prescrive dette aree sono:

**Aree con livello di tutela 2)**

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi

contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente,

è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a

studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Na inoltre previsto l'obbligo

di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi

del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili

con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o che riguardino interventi per il riassetto idrogeologico e/o il riequilibrio ecologico-ambientale.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura, nel rispetto del carattere insediativo rurale.

Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 2) potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche. eolici.

Vigono le prescrizioni di cui al punto 4b ed in particolare vigono i seguenti divieti:

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a: - mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti; - salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;

protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale; - conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario; - conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi; - contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio; - conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri); - tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del "paesaggio agrario".

In queste aree non è consentito:

realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010; - realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati; - aprire nuove cave; effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico; - realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica; - realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico; - tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza;

In queste aree non è consentito:

esercitare qualsiasi attività industriale; - collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali; - effettuare l'asporto di minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.

Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a: - favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche; - recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori; - recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale; - mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti e dei vigneti; - tutela delle emergenze geologiche e biologiche; - tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica; - conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità;

conservazione morfologica della costa; - il recupero paesaggistico - ambientale, tramite specifici piani e/o progetti di recupero, delle aree degradate dell'edificazione diffusa; - mantenimento degli habitat naturali; - mantenimento delle zone umide; - recupero e riattivazione delle saline dismesse; - manutenzione, restauro, ricostruzione delle vasche e dei canali e ripristino idraulico dei flussi idrici di alimentazione del sistema delle saline, nonché di tutte le altre opere che lo costituiscono, con tecniche tradizionali o di ingegneria naturalistica; - conservazione e manutenzione degli imbarcaderi storici; - recupero dei beni isolati presenti sulle isole tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali; - creazione di percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione pubblica; - la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, non è consentito:

attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010; realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, comprese l'apertura di nuove strade; - collocare strutture prefabbricate anche mobili; - realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrate; - realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti; - realizzare cave; - realizzare nuove serre; - alterare o distruggere le saline superstiti; - realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali; - effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici; - realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori); - realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine; - realizzare lidi balneari e banchine; pontili e dispositivi galleggianti potranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia esistenti; collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

Il Certificato di Destinazione Urbanistica conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 comma 2 D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della legge 183/2011).

Marsala li 15 DIC 2021

IL TECNICO

Per Agr. Brondo Giovanni

*Brondo Giovanni*



IL DIRIGENTE

Ing. Pier. Benedetto Mezzapelle


*Pier. Benedetto Mezzapelle*



# Città di Marsala

Medaglia d'oro al Valore Civile

**Settore Pianificazione Territoriale**



**OGGETTO: CERTIFICAZIONE DI DESTINAZIONE URBANISTICA AI  
SENSI DELL'ART.30 Del D.P.R. 380/2001.**

## IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza presentata dalla ditta: Monteleone Francesco acquisita al protocollo n°86882 del 28-09-2021 tendente ad ottenere un certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R.380/2001, relativo al lotto di terreno sito in Marsala nella C/da Birgi Vecchi della estensione di mq. ////////// a riportato in catasto al foglio di mappa n° 7 particelle n° 193.

VISTA la tavola n° 15 del Piano Comprensoriale n° 1 vigente in questo Comune, approvato con D.P.R.S. in data 29/11/1977 n. 133/A pubblicato nella G.U. della Regione Siciliana n° 8 del 25/02/1978.

VISTE le norme di attuazione che accompagnano il Piano Comprensoriale n° 1, modificato dalle norme contenute nel D.P.R.S. n. 133/A succitato nonché della deliberazione del C.C. del 03/03/1979 n° 41 esecutiva con decisione della C. P. C. di Trapani n. 11483 dell'11/05/1979 in attuazione del disposto dell'art. 21 della Legge Regionale n. 71 del 27/12/1978 e la deliberazione del C.C. n° 58 del 30/03/1979, esecutiva con decisione della C.P.C. di Trapani n° 10641 del 28/08/1979.

VISTO il Regolamento recanti le modalità d'uso e i divieti vigenti nella riserva naturale orientata isole dello stagnone di Marsala approvato con decreto dell' Ass/re Regionale Territorio Ambiente in data 24/05/2000 e pubblicato sulla G.U.R.S. n° 42 del 15-09-2000.

VISTO il Regolamento Edilizio vigente;

VISTO l'estratto catastale in originale rilasciato in data 09-09-2021.

VISTO il nuovo Piano Paesaggistico del Comune di Marsala adottato dalla Regione Siciliana in data 29-12-2016 pubblicato presso l'Albo Pretorio On-line di questo Comune a partire dal 14-02-2017.

CONSIDERATO che nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico si applicano le norme di salvaguardia del Piano stesso nei vari territori Comunali, secondo le procedure del R.D. 1457/1939, per effetto dell'art. 158 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.lgs 42/2004.

## C E R T I F I C A

Che il lotto di terreno sopracitato ricade in zona di protezione della riserva ( Preriserva ) della R.N.O. "Isole dello Stagnone di Marsala". In tale zona, nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'articolo n° 22 della L.R. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano i divieti di cui all'articolo 4, del regolamento approvato in data 24/05/2000 e pubblicato sulla G.U.R.S. n° 42 del 15/09/2000 e sono consentite le attività di cui all'art. 3 e 5 dello stesso.

Ai sensi della R.D. 1457/1939 si applicano le norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico adottato dalla Regione Siciliana in data 29-

12-2016, pubblicato presso l'Albo Pretorio on-line in questo Comune a partire dal 14-02-2017, che articola cartograficamente l'area in questione:

L'area risulta individuata con il livello di tutela 3 per cui l'articolo 20 prescrive dette aree sono:

*Aree con livello di tutela 3)*

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le "invarianti" del paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa ogni edificazione. Nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistica finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. Sono, altresì, consentite ristrutturazioni edilizie esclusivamente su edifici - ad esclusione di ruderi ed organismi edilizi che abbiano perso la loro riconoscibilità - che non necessitino dell'apertura di nuove piste, strade e piazzali, che prevedano opere volte alla riqualificazione e riconfigurazione di eventuali detrattori paesaggistici e i cui progetti rientrino, comunque, nella sagoma, perimetri ed altezze rispetto alla precedente conformazione edilizia, escludendo aspetti esteriori, forme e tipologie costruttive incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi.

Sono altresì preclusi l'aumento della superficie utile e il trasferimento di volumetria all'interno delle aree dello stesso livello di tutela.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o che riguardino interventi per il riassetto idrogeologico e/o il riequilibrio ecologico-ambientale.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici. Sono vietate le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i..

Nelle aree rappresentate da acque interne e marine e dai relativi fondali si fa riferimento alle specifiche norme per componenti e ai paesaggi locali.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione per le opere assentibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 3) potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla



valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Vigono le prescrizioni di cui al punto 4d ed in particolare vigono i seguenti divieti:

Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a: - favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche; - recupero - paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;

recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei torrenti e dei canali e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica; - tutela delle emergenze geologiche e biologiche; - tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica; - conservazione degli habitat naturali, tutela e incremento della biodiversità; - conservazione morfologica della costa; - riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree degradate, tramite specifici piani e/o progetti di recupero; - mantenimento delle zone umide; - manutenzione, restauro, ricostruzione delle vasche e dei canali nonché ripristino idraulico dei flussi idrici di alimentazione del sistema delle saline, nonché tutte le altre opere che lo costituiscono, con materiali e tecniche tradizionali o di ingegneria naturalistica; - recupero e riattivazione delle saline dismesse; - recupero dei beni isolati (bagli, masserie, mulini, torri costiere) tramite interventi di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto assoluto delle tipologie architettoniche e costruttive, dei materiali originari, delle caratteristiche formali tradizionali; - creazione di percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione pubblica; - la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi facilmente amovibili, di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010; - realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade, fatto salvo quanto previsto all'art. 39 L.R. 7/2003; - collocare strutture prefabbricate anche mobili; - realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrato;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti; - realizzare cave; - realizzare serre; - alterare o distruggere le saline superstiti; - realizzare agroindustrie, infrastrutture e impianti industriali; - effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati; - effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici; - realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere o impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (depuratori); - realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine; - realizzare lidi balneari e banchine; pontili e dispositivi galleggianti (sempre che si trovino al di fuori della zona A della Riserva Naturale Orientata)

potranno essere realizzati nel rispetto delle praterie di posidonia eventualmente esistenti; - collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali.

Il Certificato di Destinazione Urbanistica conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art.40 comma 2 D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art.15 della legge 183/2011).

Marsala, li 15 DIC 2021  
IL TECNICO  
Geom. Vincenzo Montalto



IL DIRIGENTE  
Ing. Pier Benedetto Mezzapelle

Copia conforme all'originale, è composta di n. 34 pagine.  
Mazara Del Vallo, martedì 01 febbraio 2022

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is purple and contains a star in the center, surrounded by text in Italian. The signature is a cursive, flowing line that starts from the bottom left and extends towards the top right, crossing over the stamp.

---

## Sezione riservata all'Ufficio

---

Liquidazione	Totale	€ 294,00		
	Imposta ipotecaria	€ 200,00	Imposta di bollo	€ 59,00
	Tassa ipotecaria	€ 35,00	Sanzioni amministrative	-

Eseguita la formalità.

Ricevuta/Prospetto di cassa n. 1588

Protocollo di richiesta TP 7026/1 del 2022

Il Conservatore  
Conservatore GENNA MARIO

---

## Sezione A - Generalità

---

### Dati relativi al titolo

Descrizione	ATTO NOTARILE PUBBLICO		
Data	27/01/2022	Numero di repertorio	909/735
Notaio	BUSCARINO NOEMJ	Codice fiscale	BSC NMJ 89P44 F061 P
Sede	MAZARA DEL VALLO (TP)		

### Dati relativi alla convenzione

Specie	ATTO PER CAUSA DI MORTE
Descrizione	303 ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA'
Voltura catastale automatica	NO

Atto mortis causa	Data di morte	06/04/2016	Successione testamentaria	SI
	Rinuncia o morte di un chiamato			-

### Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A, sezione B, sezione C

### Dati riepilogativi

Unità negoziali	1	Soggetti a favore	1	Soggetti contro	1
-----------------	---	-------------------	---	-----------------	---

---

## Sezione B - Immobili

---

Unità negoziale n. 1

Immobile n.	1				
Comune	M432 - MISILISCEMI (TP)				
Catasto	TERRENI				
Foglio	81 Particella	286	Subalterno	-	
Natura	T - TERRENO		Consistenza	18 are 40 centiare	

Direzione Provinciale di TRAPANI  
Ufficio provinciale - Territorio  
Servizio di Pubblicità Immobiliare

## Nota di trascrizione

Registro generale n. 1761  
Registro particolare n. 1484  
Presentazione n. 54 del 31/01/2022

UTC: 2022-01-28T17:12:14.348374+01:00

Pag. 2 - Fine

Indirizzo	CONTRADA CHINISIA	N. civico	-
Immobile n. 2			
Comune	M432 - MISILISCEMI (TP)		
Catasto	TERRENI		
Foglio	81 Particella 491	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO	Consistenza	1 are 40 centiare
Indirizzo	CONTRADA CHINISIA	N. civico	-

## Sezione C - Soggetti

### A favore

Soggetto n. 1 In qualità di FAVORE  
Cognome PASSALACQUA Nome GIUSEPPA ANNA MARIA  
Nata il 01/06/1960 a MARSALA (TP)  
Sesso F Codice fiscale PSS GPP 60H41 E974 E  
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'  
Per la quota di 1/2

### Contro

Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO  
Cognome PASSALACQUA Nome MARIANO  
Nato il 24/05/1936 a MARSALA (TP)  
Sesso M Codice fiscale PSS MRN 36E24 E974 K  
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'  
Per la quota di 1/2

## Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

LA SIGNORA PASSALACQUA GIUSEPPA ANNA MARIA, ACCETTA TACITAMENTE L'EREDITA' DEL DEFUNTO PADRE PASSALACQUA MARIANO, DEVOLUTASI PER TESTAMENTO OLOGRAFO DEL 30 OTTOBRE 2015, PUBBLICATO CON VERBALE REDATTO DAL NOTAIO SALVATORE CAVASINO IN DATA 20 DICEMBRE 2016, REGISTRATO A MARSALA IL 23 DICEMBRE 2016 AL N. 4900 .

---

## Sezione riservata all'Ufficio

---

Liquidazione	Totale	-	Imposta di bollo	-
	Imposta ipotecaria	-	Sanzioni amministrative	-
	Tassa ipotecaria	-		

Formalità esente da ogni tributo ai sensi di Registro Art.10 D.Lgs 2011 n.23

Eseguita la formalità.

Ricevuta/Prospetto di cassa n. 1588

Protocollo di richiesta TP 7026/2 del 2022

Il Conservatore  
Conservatore GENNA MARIO

---

## Sezione A - Generalità

---

### Dati relativi al titolo

Descrizione	ATTO NOTARILE PUBBLICO	Numero di repertorio	909/735
Data	27/01/2022	Codice fiscale	BSC NMJ 89P44 F061 P
Notaio	BUSCARINO NOEMJ		
Sede	MAZARA DEL VALLO (TP)		

### Dati relativi alla convenzione

Specie	ATTO TRA VIVI
Descrizione	112 COMPRAVENDITA
Voltura catastale automatica	SI

### Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A, sezione B, sezione C

### Dati riepilogativi

Unità negoziali	1	Soggetti a favore	1	Soggetti contro	1
-----------------	---	-------------------	---	-----------------	---

---

## Sezione B - Immobili

---

Unità negoziale n. 1

Immobile n.	1				
Comune	E974 - MARSALA (TP)				
Catasto	TERRENI				
Foglio	13 Particella	219	Subalterno	-	
Natura	T - TERRENO		Consistenza	72 are 50 centiare	

Direzione Provinciale di TRAPANI  
Ufficio provinciale - Territorio  
Servizio di Pubblicità Immobiliare

## Nota di trascrizione

Registro generale n. 1762  
Registro particolare n. 1485  
Presentazione n. 55 del 31/01/2022

UTC: 2022-01-28T17:12:14.348374+01:00

Pag. 2 - Fine

Indirizzo CONTRADA BIRGI BUGGIURANO

N. civico -

## Sezione C - Soggetti

### A favore

Soggetto n. 1 In qualità di ACQUIRENTE

Cognome RALLO

Nome GIUSEPPE MASSIMO

Nato il 24/02/1975 a ERICE (TP)

Sesso M Codice fiscale RLL GPP 75B24 D423 X

Relativamente all'unità negoziale n. 1

Per il diritto di PROPRIETA'

Per la quota di 1/1

In regime di SEPARAZIONE DI BENI

### Contro

Soggetto n. 1 In qualità di VENDITORE

Cognome CORDARO

Nome SEBASTIANO

Nato il 27/08/1954 a MARSALA (TP)

Sesso M Codice fiscale CRD SST 54M27 E974 R

Relativamente all'unità negoziale n. 1

Per il diritto di PROPRIETA'

Per la quota di 1/1

In regime di BENE PERSONALE

## Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

SI PRECISA CHE IL SUDDETTO TERRENO E' GRAVATO DAL DIRITTO DI PASSAGGIO DA ESERCITARSI SU UNA STRADELLA LARGA METRI TRE CHE INIZIA DALLA STRADA PROVINCIALE MARSALA - TRAPANI LUNGO IL CONFINE EST A FAVORE DEI LOTTI DI TERRENO DI PROPRIETA' DI INGOGLIA ANGELO (FOGLIO 13, PARTICELLA 220) E DELLA RIMANENTE PROPRIETA' DELLO STESSO VENDITORE (FOGLIO 13, PARTICELLA 192).

## Nota di trascrizione

Registro generale n. 1763

Registro particolare n. 1486

Presentazione n. 56 del 31/01/2022

Pag. 1 - segue

## Sezione riservata all'Ufficio

Liquidazione	Totale	-	
	Imposta ipotecaria	-	Imposta di bollo
	Tassa ipotecaria	-	Sanzioni amministrative

Formalità esente da ogni tributo ai sensi di Registro Art.10 D.Lgs 2011 n.23

Eseguita la formalità.

Ricevuta/Prospetto di cassa n. 1588

Protocollo di richiesta TP 7026/3 del 2022

Il Conservatore  
Conservatore GENNA MARIO

## Sezione A - Generalità

## Dati relativi al titolo

Descrizione	ATTO NOTARILE PUBBLICO	
Data	27/01/2022	Numero di repertorio 909/735
Notaio	BUSCARINO NOEMJ	Codice fiscale BSC NMJ 89P44 F061 P
Sede	MAZARA DEL VALLO (TP)	

## Dati relativi alla convenzione

Specie	ATTO TRA VIVI
Descrizione	112 COMPRAVENDITA
Voltura catastale automatica	SI

## Altri dati

Non sono presenti nella sezione D parti libere relative alle sezioni A, B e C

## Dati riepilogativi

Unità negoziali 1      Soggetti a favore 1      Soggetti contro 1

## Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n.	1			
Comune	E974 - MARSALA (TP)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	7 Particella	193	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	63 are 13 centiare

Indirizzo

CONTRADA BIRGI CLEMENTE

N. civico -

---

## Sezione C - Soggetti

---

### A favore

Soggetto n. 1 In qualità di ACQUIRENTE

Cognome RALLO

Nome GIUSEPPE MASSIMO

Nato il 24/02/1975 a ERICE (TP)

Sesso M Codice fiscale RLL GPP 75B24 D423 X

Relativamente all'unità negoziale n. 1

Per il diritto di PROPRIETA'

Per la quota di 1/1

In regime di SEPARAZIONE DI BENI

### Contro

Soggetto n. 1 In qualità di VENDITORE

Cognome PASSALACQUA

Nome GIUSEPPA ANNA MARIA

Nata il 01/06/1960 a MARSALA (TP)

Sesso F Codice fiscale PSS GPP 60H41 E974 E

Relativamente all'unità negoziale n. 1

Per il diritto di PROPRIETA'

Per la quota di 1/1

In regime di BENE PERSONALE

---

## Sezione D - Ulteriori informazioni

---

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

## Nota di trascrizione

Registro generale n. 1763

Registro particolare n. 1486

Presentazione n. 56 del 31/01/2022

Pag. 1 - segue

## Sezione riservata all'Ufficio

Liquidazione	Totale	-	
	Imposta ipotecaria	-	Imposta di bollo
	Tassa ipotecaria	-	Sanzioni amministrative

Formalità esente da ogni tributo ai sensi di Registro Art.10 D.Lgs 2011 n.23

Eseguita la formalità

Ricevuta/Prospetto di cassa n. 1588

Protocollo di richiesta TP 7026/3 del 2022

Il Conservatore  
Conservatore GENNA MARIO

## Sezione A - Generalità

## Dati relativi al titolo

Descrizione	ATTO NOTARILE PUBBLICO	
Data	27/01/2022	Numero di repertorio 909/735
Notaio	BUSCARINO NOEMJ	Codice fiscale BSC NMJ 89P44 F061 P
Sede	MAZARA DEL VALLO (TP)	

## Dati relativi alla convenzione

Specie	ATTO TRA VIVI
Descrizione	112 COMPRAVENDITA
Voltura catastale automatica	SI

## Altri dati

Non sono presenti nella sezione D parti libere relative alle sezioni A, B e C

## Dati riepilogativi

Unità negoziali	1	Soggetti a favore	1	Soggetti contro	1
-----------------	---	-------------------	---	-----------------	---

## Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n.	1			
Comune	E974 - MARSALA (TP)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	7 Particella	193	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	63 are 13 centiare

Direzione Provinciale di TRAPANI

Ufficio provinciale - Territorio

Servizio di Pubblicità Immobiliare

## Nota di trascrizione

Registro generale n. 1763

Registro particolare n. 1486

Presentazione n. 56 del 31/01/2022

UTC: 2022-01-28T17:12:14.348374+01:00

Pag. 2 - Fine

Indirizzo CONTRADA BIRGI CLEMENTE

N. civico -

---

Sezione C - Soggetti

---

## A favore

Soggetto n. 1 In qualità di ACQUIRENTE

Cognome RALLO

Nome GIUSEPPE MASSIMO

Nato il 24/02/1975 a ERICE (TP)

Sesso M Codice fiscale RLL GPP 75B24 D423 X

Relativamente all'unità negoziale n. 1

Per il diritto di PROPRIETA'

Per la quota di 1/1

In regime di SEPARAZIONE DI BENI

## Contro

Soggetto n. 1 In qualità di VENDITORE

Cognome PASSALACQUA

Nome GIUSEPPA ANNA MARIA

Nata il 01/06/1960 a MARSALA (TP)

Sesso F Codice fiscale PSS GPP 60H41 E974 E

Relativamente all'unità negoziale n. 1

Per il diritto di PROPRIETA'

Per la quota di 1/1

In regime di BENE PERSONALE

---

Sezione D - Ulteriori informazioni

---

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

---

## Sezione riservata all'Ufficio

---

Liquidazione	Totale	-	
	Imposta ipotecaria	-	Imposta di bollo
	Tassa ipotecaria	-	Sanzioni amministrative

Formalità esente da ogni tributo ai sensi di Registro Art.10 D.Lgs 2011 n.23

Eseguita la formalità.

Ricevuta/Prospetto di cassa n. 1588

Protocollo di richiesta TP 7026/4 del 2022

Il Conservatore  
Conservatore GENNA MARIO

---

## Sezione A - Generalità

---

### Dati relativi al titolo

Descrizione	ATTO NOTARILE PUBBLICO	
Data	27/01/2022	Numero di repertorio 909/735
Notaio	BUSCARINO NOEMJ	Codice fiscale BSC NMJ 89P44 F061 P
Sede	MAZARA DEL VALLO (TP)	

### Dati relativi alla convenzione

Specie	ATTO TRA VIVI
Descrizione	112 COMPRAVENDITA
Voltura catastale automatica	SI

### Altri dati

Non sono presenti nella sezione D parti libere relative alle sezioni A, B e C

### Dati riepilogativi

Unità negoziali	1	Soggetti a favore	1	Soggetti contro	2
-----------------	---	-------------------	---	-----------------	---

---

## Sezione B - Immobili

---

Unità negoziale n. 1

Immobile n.	1			
Comune	M432 - MISILISCEMI (TP)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	81 Particella	286	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	18 are 40 centiare

Direzione Provinciale di TRAPANI  
Ufficio provinciale - Territorio  
Servizio di Pubblicità Immobiliare

## Nota di trascrizione

Registro generale n. 1764  
Registro particolare n. 1487  
Presentazione n. 57 del 31/01/2022

UTC: 2022-01-28T17:12:14.348374+01:00

Pag. 2 - Fine

Indirizzo	CONTRADA CHINISIA	N. civico	-
Immobile n. 2			
Comune	M432 - MISILISCEMI (TP)		
Catasto	TERRENI		
Foglio	81 Particella 491	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO	Consistenza	1 are 40 centiare
Indirizzo	CONTRADA CHINISIA	N. civico	-

## Sezione C - Soggetti

### A favore

Soggetto n. 1 In qualità di ACQUIRENTE  
Cognome RALLO Nome IRENE PINA  
Nata il 20/09/1971 a ERICE (TP)  
Sesso F Codice fiscale RLL RPN 71P60 D423 B  
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'  
Per la quota di 1/1

### Contro

Soggetto n. 1 In qualità di VENDITORE  
Cognome PASSALACQUA Nome GIUSEPPA ANNA MARIA  
Nata il 01/06/1960 a MARSALA (TP)  
Sesso F Codice fiscale PSS GPP 60H41 E974 E  
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'  
Per la quota di 1/2 In regime di BENE PERSONALE

Soggetto n. 2 In qualità di VENDITORE  
Cognome SALERNO DI PIETRA Nome BRIGIDA  
Nata il 30/07/1942 a MARSALA (TP)  
Sesso F Codice fiscale SLR BGD 42L70 E974 K  
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'  
Per la quota di 1/2

## Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare